COMUNE DI ROVIGO

SETTORE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA ED EUROPROGETTAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI, RISORSE UMANE, PRIVACY, AFFARI GENERALI, ELETTORALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO, UFFICIO ACQUISTI E GARE

UNITA' AMMINISTRATIVA RISORSE UMANE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Plechero Marco

DETERMINAZIONE N. 610 DEL 21/02/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN FAVORE DELL'AVVOCATO DISTRATTARIO (SENTENZA N. 736/2021 DELLA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA – SEZIONE LAVORO)

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 717 del 02/04/2015, l'Amministrazione decideva di costituirsi nel ricorso ai sensi degli artt. 409 e ss. c.p.c., promosso presso il Tribunale di Rovigo - Sezione Lavoro, da una ex dipendente a tempo determinato;
- il giudizio di primo grado si concludeva con la Sentenza n. 269/2015, pubblicata il 22/09/2015, di accoglimento del ricorso, con la quale il Tribunale: *"(omissis…) 1. Accerta e dichiara l'illegittimità dell'adozione e della reiterazione da parte della convenuta amministrazione della tipologia di contratto a termine dal giugno 2007 al febbraio 2011 nei rapporti con la ricorrente e conseguentemente dichiara e condanna il Comune di Rovigo, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla ricorrente il danno subito, mediante corresponsione di una indennità onnicomprensiva pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo; 2. Condanna il Comune di Rovigo, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.007,50 per compenso avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e 15% per spese generali"*;
- successivamente, con Determinazione Dirigenziale n. 1917 del 30/09/2015, il Comune proponeva appello incidentale presso la Corte di Appello di Venezia – Sezione Lavoro, eccependo sia la decadenza dei termini per il ricorso, sia le ragioni di merito e di diritto dell'Ente;
- con Deliberazione n. 42 del 21/12/2015, il Consiglio Comunale riconosceva quale debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, co. 1 lett. a), del D.Lgs n. 267/2000, la somma complessiva pari ad € 14.950,06;
- in seguito, con Determinazione Dirigenziale n. 2631 del 30/12/2015, veniva disposta in favore della ex dipendente la liquidazione di detto importo;

CONSIDERATO che il giudizio di secondo grado si concludeva con la Sentenza n. 736/2021, pubblicata il 07/03/2022, con la quale la Corte di Appello di Venezia: *"(omissis…) 1) accoglie l'appello principale e in riforma parziale della impugnata sentenza liquida in 7,5 mensilità della retribuzione globale di fatto la relativa indennità e per l'effetto condanna la appellata p.a. al pagamento dell'indennità nella parte residua rispetto a quella già liquidata in primo grado; 2) rigetta i primi due motivi di appello incidentale; 3) in accoglimento del 3° motivo incidentale determina gli accessori nella maggior somma differenziale tra rivalutazione ed interessi dalla debenza al saldo; 4) dichiara compensate per ¼ le spese di lite del grado e condanna l'appellata alla rifusione a favore dell'appellante del residuo liquidando in € 4.962,00 a titolo di compensi, oltre 15% spese generali, Iva e Cpa con distrazione in favore del proc. della appellante"*;

DATO ATTO che, all'esito dell'Appello, il Comune chiedeva il parere legale dell'Avvocato incaricato dall'Ente di proseguire nella difesa nel giudizio di secondo grado (in seguito alle dimissioni del mandato da parte del precedente incaricato) in merito all'opportunità di proseguire il contenzioso in Cassazione;

DATO ATTO inoltre che, stante il parere positivo in merito alla prosecuzione della vertenza (acquisito agli atti giusto prot. n. 17893/2022), l'Ente ricorreva per Cassazione avverso la Sentenza della Corte di Appello (si veda la Determinazione Dirigenziale n. 1213 del 15/04/2022);

ATTESO che, a seguito del ricorso presentato dal Comune di Rovigo, si instaurava il giudizio avanti alla Corte di Cassazione – Sezione Lavoro (R.G. n. 12293/2022);

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 29/11/2022, ad oggetto *"Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 736/2021 della Corte d'Appello di Venezia"*;

PRESO ATTO che il Consiglio in detta seduta deliberava: *"(omissis…) 1. di riconoscere quale debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 la somma di € 20.610,94 di cui € 10.412,52 corrispondenti ad un risarcimento pari a tre mensilità e mezzo dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla maggior somma differenziale tra rivalutazione e interessi dalla debenza – 23/02/2015 – al saldo effettivo pari ad € 2.958,27, ed € 7.240,15 per spese legali di controparte (omissis…)*";

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 3904 del 21/12/2022, ad oggetto *"Impegno di spesa in esecuzione della Sentenza n. 736/2021 della Corte di Appello di Venezia – Sezione Lavoro"*;

ATTESO che, nella predetta Determinazione si provvedeva a: *"(omissis…) impegnare in favore dell'ex dipendente identificata nell'allegato A) al presente provvedimento (parte integrante e sostanziale non ostensibile ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali), la somma complessiva pari ad € 20.610,94, così come di seguito ripartito: € 7.240,15, sul competente capitolo di bilancio Cap./Art. 030130/1360 denominato "Rimborso spese legali", anno esercizio 2022, codice piano Finanziario P.Fin. U.1.03.02.99.002 "Altre spese legali"; € 13.370,79, sul competente capitolo di bilancio Cap./Art. 030180/1840, denominato "Spese per risarcimento danni" anno esercizio 2022 codice piano Finanziario P.Fin. U.1.10.05.02.001 "Spese per risarcimento danni (omissis..."*);

DATO ATTO che, le somme riconosciute alla ex dipendente ed al difensore distrattario in forza della Sentenza n. 736/2021 della Corte di Appello di Venezia – Sezione Lavoro, non venivano immediatamente liquidate, ciò in quanto il legale di controparte formulava proposta transattiva volta ad ottenere la rinuncia da parte del Comune di Rovigo al giudizio pendente avanti alla Corte di Cassazione – Sezione Lavoro (R.G. n. 12293/2022);

DATO ATTO inoltre che, con nota del 28/12/2022 (agli atti giusto prot. n. 94452/2022), veniva richiesto al legale incaricato di assistere l'Ente nel predetto giudizio pendente avanti la Suprema Corte, un parere in ordine: *"(omissis…) all'opportunità di definire la vertenza aderendo alla proposta conciliativa formulata dal legale di controparte: ciò a condizione che detto accordo non esponga in alcun modo l'ente al rischio di incorrere nella responsabilità per danno erariale (omissis…)"*;

PRESO ATTO che, a seguito di tale ultima richiesta, il difensore dell'Ente in data 02/02/2023, formulava parere (acquisito agli atti giusto prot. n. 8630/2023) nel quale, oltre a ribadire le ragioni fondanti l'impugnazione della già menzionata Sentenza di Appello, specificava anche che: *"(omissis…) la soluzione conciliativa formulata dal legale di controparte potrebbe pertanto esporre il Comune a responsabilità per danno erariale (omissis…)"*;

CONSIDERATO che le sentenze di primo e di secondo grado sono immediatamente esecutive *ex lege,* ragione per cui occorre procedere al pagamento di quanto in esse previsto previo riconoscimento del debito secondo le procedure previste dall'art. 194, co. 1 lett. a), del D.Lgs n. 267/2000 (si veda la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 29/11/2022)*;*

DATO ATTO che, alla luce del parere del 02/02/2023 (si veda prot. n. 8630/2023), l'ufficio sollecitava l'Avvocato dell'Ente a richiedere al legale di controparte gli estremi dei conti correnti (della ex dipendente e dello stesso difensore distrattario di quest'ultima) necessari per la liquidazione delle somme riconosciute nella succitata Sentenza di Appello;

DATO ATTO inoltre che, con e-mail del 14/02/2023 (acquisita agli atti giusto prot. n. 11383/2023), il già menzionato Avvocato comunicava all'ufficio le coordinate bancarie della controparte e del legale di quest'ultima;

DATO ATTO altresì che, successivamente, con e-mail del 16/02/2023, il patrocinatore del Comune di Rovigo inoltrava all'ufficio il *"Progetto di parcella del 22/02/2022"* emesso dal difensore distrattario (acquisito agli atti giusto prot. n. 12386/2023 - allegato A), al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale non ostensibile ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali);

ATTESO che con Determinazione Dirigenziale n. 595 del 20/02/2023, veniva disposto in favore della ex dipendente il pagamento della somma complessiva di € 13.370,79, di cui € 10.412,52, a titolo di risarcimento pari a tre mensilità e mezzo dell'ultima retribuzione globale di fatto, ed € 2.958,27, quale maggior somma differenziale tra rivalutazione e interessi a far data dalla debenza del 23/02/2015;

CONSIDERATO che il Comune, obbligato al pagamento delle spese di giudizio liquidate in sentenza quale parte soccombente, non è tenuto a richiedere preventivamente fattura al cliente del difensore distrattario, né tantomeno fattura al professionista medesimo (Circolare Ministero delle Finanze n. 203 del 06/12/1994);

RILEVATO che, dal punto di vista prettamente fiscale, qualora – come nel caso *de quo* – la P.A. sia tenuta al pagamento di compensi e spese legali in favore di un Avvocato in forza di una sentenza o analogo titolo esecutivo che abbia disposto la *"distrazione"*, unico intestatario della fattura è il soggetto assistito in giudizio il quale è peraltro l'unico committente dell'attività professionale svolta;

RILEVATO infatti che, l'art. 18, co. 1 del D.P.R. n. 633/1972, prevede il diritto-dovere della *"rivalsa"*, secondo cui: *"il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente"*;

RITENUTO pertanto che l'applicazione di tali principi comporta:

- che l'Avvocato debba addebitare l'imposta nei confronti del proprio cliente, ciò indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia obbligato o meno al pagamento delle spese e degli onorari;
- che il rapporto sinallagmatico, come concepito e descritto nel succitato art. 18 del D.P.R. n. 633/1972, intercorre tra il cliente ed il legale, restando del tutto estraneo il soccombente in giudizio, dal che consegue l'obbligo da parte del difensore di emettere la fattura, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, nei confronti del proprio assistito, indicando l'onorario dovuto, le spese e l'imposta sul valore aggiunto;
- che nella fattura emananda all'esito del pagamento, intestata comunque alla cliente, verrà indicato che il pagamento è avvenuto da parte della P.A. (Comune di Rovigo) soccombente in giudizio, vincolato alla prestazione in virtù della condanna contenuta nella Sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 736/2021;

RILEVATO che, dalla lettura dell'art. 25, co 1 del D.P.R. n. 600/1973, emerge che la ritenuta vada operata anche nel caso in cui compenso sia corrisposto per prestazioni di lavoro autonomo rese a terzi o nell'interessi di terzi, ragione per cui l'area applicativa della ritenuta comprende anche il pagamento di compensi per prestazioni professionali che siano rese "al di fuori del sinallagma commissione-prestazione", a favore di un committente non esecutore di pagamento;

CONSIDERATO che, è sostituto d'imposta chiunque corrisponda compensi per prestazioni professionali, anche se tale pagamento è disposto da una sentenza di condanna (Circolare Ministero delle Finanze n. 203 del 06/12/1994; sul punto si veda anche la Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 189 del 03/02/2023);

DATO ATTO che, all'esito della verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'Avvocato di controparte (conservato agli atti dell'ufficio) risulta che: *"Numero Protocollo: INAIL_35755400 – Data richiesta: 28/11/2022 – Scadenza validità: 28/03/2023 (omissis…) Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato Risulta Regolare nei confronti di INPS – INAIL"*;

PRESO ATTO che, a seguito di avvenuta verifica ai sensi del D.M. n. 40 del 28/01/2008 *"Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni"*, l'Agenzia di Riscossione-Agenzia Entrate, in data 20/02/2023, relativamente alla presente determinazione/liquidazione, ha dato come Esito della richiesta: *"Soggetto non inadempiente"* (Identificativo Univoco Richiesta n. 202300000596230 – conservata agli atti dell'ufficio);

RITENUTO di liquidare in favore dell'Avvocato distrattario identificato nell'allegato B), al presente provvedimento (per farne parte integrante e sostanziale non ostensibile ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali), la somma complessiva, al lordo della ritenuta d'acconto pari ad € 7.240,15 (di cui € 4.962,00 a titolo di compensi, € 744,30 per spese generali, € 228,25 a titolo di Cassa Avvocati, ed € 1.305,60 quale Iva);

RITENUTO quindi, di disporre il pagamento tramite bonifico bancario in favore dell'Avvocato distrattario identificato nell'allegato B), al presente provvedimento (per farne parte integrante e sostanziale non ostensibile ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali), dell'importo di € 6.098,89, al netto della ritenuta di acconto pari ad € 1.141,26;

RITENUTO inoltre, di operare in qualità di sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 29, co. 5 del D.P.R. n. 600/1973, la ritenuta d'acconto di € 1.141,26;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 *"Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"*;

VISTO il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 28/12/2021, esecutiva, avente ad oggetto *"Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, Bilancio di Previsione Esercizio 2022/2024 e relativi allegati"*;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 15/03/2022, esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 e Piano Dettagliato degli Obiettivi 2022;

VISTO il *"Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"*, approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, ed il *"Codice di comportamento aziendale del Comune di Rovigo"*, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2014, ed aggiornato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 18/01/2018;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 27/04/2022, esecutiva, di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO);

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 04/03/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente, come già previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 29/07/2019;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 43 dell'11/11/2022, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore *"Programmazione Strategica ed Europrogettazione, Sistemi Informativi, Risorse Umane, Privacy, Affari Generali, Elettorale, Archivio e Protocollo, Ufficio Acquisti e Gare"*;

VISTO che il responsabile del presente procedimento amministrativo (designato con nota prot. n. 79233 del 03/11/2022), si è recentemente dimesso, ragione per cui il sottoscritto Dirigente viene inserito come responsabile del procedimento *de quo*;

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;
2. di liquidare in favore dell'Avvocato distrattario identificato nell'allegato B), al presente provvedimento (per farne parte integrante e sostanziale non ostensibile ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali), la somma complessiva, al lordo della ritenuta d'acconto pari ad € 7.240,15 (di cui € 4.962,00 a titolo di compensi, € 744,30 per spese generali, € 228,25 a titolo di Cassa Avvocati, ed € 1.305,60 quale Iva);
3. di disporre il pagamento tramite bonifico bancario in favore dell'Avvocato distrattario identificato nell'allegato B), al presente provvedimento (per farne parte integrante e sostanziale non ostensibile ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali), dell'importo di € 6.098,89, al netto della ritenuta di acconto pari ad € 1.141,26;
4. di operare, in qualità di sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 29, co. 5 del D.P.R. n. 600/1973, la ritenuta d'acconto di € 1.141,26;
5. di dare atto che il pagamento di cui al punto n. 3), non è subordinato alla presentazione di fattura da parte del professionista, il quale invece, per quanto evidenziato in narrativa, sarà tenuto esclusivamente al successivo invio di fattura alla sua cliente, con specificazione che il pagamento del Comune solvente è avvenuto sulla base di titolo giudiziale;
6. di precisare che la citata spesa pari a complessivi € 7.240,15, trova copertura con i fondi di cui al capitolo di bilancio Cap./Art. 030130/1360 denominato *"Rimborso spese legali"*, anno esercizio 2022, codice piano Finanziario P.Fin. U.1.03.02.99.002 *"Altre spese legali";*

7. di trasmettere il presente atto alla Sezione Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza;
8. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione *"Amministrazione trasparente - Sezione provvedimenti - Provvedimenti dei dirigenti"*;
9. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *on-line* del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati sensibili;
10. di dare atto che la presente determinazione:

- è soggetta a pubblicazione, unitamente ai dati connessi al presente provvedimento, sul sito web comunale nella sezione *"Amministrazione trasparente"* ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
- va pubblicata all'albo pretorio *on-line* di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 32, co. 1 della L. n. 69 del 18/06/2009;
- va inserita nel registro generale delle determinazioni.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Marco Plechero

Documento sottoscritto con firma digitale